

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS (Ordinanza sul libero scambio 1)

del 18 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulle misure economiche esterne;
visto l'articolo 130 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane;
visti gli articoli 4, 5 e 10 della legge del 9 ottobre 1986³ sulla tariffa delle dogane;
viste le disposizioni delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere menzionati nell'allegato 1,

decreta:

Art. 1 Dazi d'importazione

Per le merci provenienti dall'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS) cui è accordato il trattamento preferenziale ai sensi delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere menzionati nell'allegato 1 fanno stato le aliquote di dazio fissate nell'allegato 2.

Art. 2 Contingenti doganali

¹ Le merci il cui quantitativo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono specificate con le quantità corrispondenti nell'allegato 3.

² La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. D'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Amministrazione federale delle dogane può concedere deroghe alla dichiarazione doganale elettronica, ad esempio in caso di piccoli invii e importazioni occasionali.

³ Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate nell'allegato 2 sono attribuite nell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d'importazione fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.

RS 632.421.0

¹ **RS 946.201**

² **RS 631.0**

³ **RS 632.10**

⁴ **RS 916.01**

⁴ Se sono applicabili disposizioni speciali ai sensi del capoverso 3, le quote di contingenti doganali sono attribuite solo se una quota di contingente doganale è stata previamente attribuita in virtù dell'OIAgr e delle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.

⁵ All'esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell'OIAgr, l'Ufficio federale dell'agricoltura può autorizzare l'importazione di una merce all'aliquota preferenziale di cui all'allegato 2 fino ad esaurimento del contingente corrispondente.

⁶ L'Amministrazione federale delle dogane pubblica periodicamente, per via elettronica, il saldo dei contingenti doganali.

Art. 3 Dazi d'esportazione

Per le merci esportate nell'UE o nell'AELS e quivi utilizzate o utilizzate nel territorio di un altro partner di libero scambio, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta le convenzioni, gli accordi e gli scambi di lettere menzionati nell'allegato 1 sono applicabili le aliquote di dazio fissate nell'allegato 4.

Art. 4 Misure protezionistiche all'esportazione

¹ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale dell'economia può sospendere l'applicazione delle aliquote di dazio fissate nell'allegato 4 o far dipendere l'esportazione delle merci da certe condizioni, o oneri al fine di evitare che, riesportando le stesse in Stati non appartenenti all'UE o all'AELS o in Stati che non sono partner di libero scambio, siano elusi i dazi della tariffa svizzera d'esportazione validi per questi Stati.

² La sospensione delle aliquote di dazio o le altre misure giusta il capoverso 1 vengono soppresse non appena le circostanze lo permettono.

Art. 5 Disposizioni in materia d'origine

¹ Fatto salvo il capoverso 2, le aliquote di dazio fissate nell'allegato 2 della presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d'origine stabilite nelle convenzioni, negli accordi e negli scambi di lettere menzionati nell'allegato 1.

² L'«aliquota preferenziale UE» di cui all'allegato 2 è applicabile alle merci delle voci di tariffa 2309.1021 e 2309.1029, qualora la domanda di attribuzione di una quota del contingente doganale n. 32 sia corredata del rispettivo titolo d'esportazione UE AGREX, fornendo la prova che:

- a. tutte le materie prime utilizzate sono state prodotte interamente nell'UE; e
- b. l'UE non ha accordato sovvenzioni per l'esportazione delle merci in questione.

Art. 6 Preferenza doganale in base all'utilizzo della merce

Se l'attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006⁵ sulle dogane.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 8 marzo 2002⁶ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE è abrogata.

Art. 8 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 27 giugno 1995⁷ sul libero scambio 2 è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza

sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico
con partner di libero scambio
(esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS)
(Ordinanza sul libero scambio 2)

Art. 1a cpv. 5

⁵ All'esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell'OIAgr, l'Ufficio federale dell'agricoltura autorizza, sempre che obblighi convenzionali lo prevedano, l'importazione di una merce all'aliquota preferenziale di cui all'allegato 2 fino ad esaurimento del contingente corrispondente.

Art. 2 Dazi d'esportazione

Per le merci esportate negli Stati menzionati nell'articolo 1, nell'Unione europea (UE) o nell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e quivi utilizzate, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta gli accordi e le convenzioni menzionati nell'allegato 1 sono applicabili le aliquote di dazio fissate nell'allegato 4.

Art. 3 cpv. 1

¹ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale dell'economia può sospendere l'applicazione delle aliquote di dazio fissate nell'allegato 4 o far dipendere l'esportazione delle merci da certe condizioni, o oneri al fine di evitare che, riesportando le stesse in Stati non appartenenti all'UE o all'AELS o in Stati che non sono partner di libero scambio, siano elusi i dazi della tariffa svizzera d'esportazione validi per questi Stati.

⁵ RS **631.01**

⁶ RU **2002** 1158, **2004** 4599 4971, **2005** 569, **2006** 867 2901 2995 4659, **2007** 1469 2273 3417

⁷ RS **632.319**

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2008.

18 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 1)

Elenco delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere

1. Accordi e scambi di lettere con l'Unione europea (UE):
 - a. Accordo del 22 luglio 1972⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea (con allegati e scambio di lettere);
 - b. Accordo del 22 luglio 1972⁹ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;
 - c. Protocollo addizionale del 14 luglio 1986¹⁰ all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comunità (con allegati);
 - d. Scambio di lettere del 14 luglio 1986¹¹ tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli (con allegato);
 - e. Secondo protocollo aggiuntivo del 20 marzo 1989¹² all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità;
 - f. Terzo Protocollo aggiuntivo del 23 giugno 1989¹³ all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità;
 - g. Scambio di lettere del 30 giugno 1996¹⁴ tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee relativo ai negoziati tra la Svizzera e la Comunità europea nel quadro dell'OMC;
 - h. Accordo del 21 giugno 1999¹⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e Atto finale).

⁸ RS 0.632.401

⁹ RS 0.632.402

¹⁰ RS 0.632.402.81

¹¹ RS 0.632.401.813

¹² RS 0.632.402.82

¹³ RS 0.632.402.83

¹⁴ FF 1997 II 592

¹⁵ RS 0.916.026.81

2. Convenzioni e accordi nell'ambito dell'Associazione europea di libero scambio (AELS):
 - a. Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁶ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (con allegati, alto finale e dichiarazioni);
 - b. Accordo del 21 giugno 2001¹⁷ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

¹⁶ RS **0.632.31**

¹⁷ RU **2003** 2685

Allegato 2
(art. 1)

Aliquote di dazio all'importazione: merci e aliquote

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
0101.1011			esente	10.—
9091				
9095	esente		esente	contingente doganale n. 119
0106.1900			esente	animali da pelliccia
0204.1010				
2210				
2310				
3010				
4110				
4210				
4310				
5010	40.—			contingente doganale n. 151
0205.0010				
0207.1481	15.—			contingente doganale n. 120
1491	15.—			contingente doganale n. 121
2781	15.—			contingente doganale n. 122
2791	15.—			contingente doganale n. 123
3311	15.—			contingente doganale n. 124
3400	9,50			contingente doganale n. 125
3691	15.—			contingente doganale n. 126

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
0208.1000	11.—		esente	contingente doganale n. 127
4000				carne di balena
9010	esente			contingente doganale n. 128
0210.1191	esente			prosciutti e loro pezzi, non dissosati; contingente doganale n. 101
1991	esente			prosciutti e loro pezzi, dissosati; contingente doganale n. 101
	esente			coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto; contingente doganale n. 301
2010	esente			carne secca; contingente doganale n. 102
0301.1000/ 0307.9900			esente	
0403.1010	em			
1020	em			
9031	em			
9041	em			
9049	em			
9061	em			
9072	em			
9079	em			
0405.2011	em			
2091	em			
0406.1010/9099	esente			contingente doganale n. 201 (attualmente senza provvedimenti di gestione)
0407.0010	47.—			uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte; contingente doganale n. 129
0409.0000	8.—			miele d'acacia; contingente doganale n. 130
	26.—			diverso dal miele d'acacia; contingente doganale n. 131
0501.0000/ 0502.9000	esente			

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
0504.0031/0090			esente	
0505.1010/1090	esente		esente	
0508.0010	esente		esente	
0508.0099/0510.0000	esente		esente	
0602.1000	esente		esente	
2011/2049	esente		esente	contingente doganale n. 104
2051/2059	esente		esente	contingente doganale n. 104
2071/2072	esente		esente	contingente doganale n. 104
2079	esente		esente	
2081/2082	esente		esente	
2089	esente		esente	
3000/4099	esente		esente	
9011/9099	esente		esente	
0603.1110	esente		esente	contingente doganale n. 105
1210	esente		esente	contingente doganale n. 105
1310	esente		esente	contingente doganale n. 105
1410	esente		esente	contingente doganale n. 105
1911/1919	esente		esente	contingente doganale n. 105
1930	esente		esente	contingente doganale n. 105
1931/1939	esente		esente	
0604.1010			esente	
9111/9910			esente	

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
0702.0010	esente		esente	contingente doganale n. 106
0020	esente		esente	contingente doganale n. 106
0030	esente		esente	contingente doganale n. 106
0090	esente		esente	contingente doganale n. 106
0703.1011/1013			esente	
1020/1021			esente	
1030/1031			esente	
1040/1041			esente	
1050/1051			esente	
1060/1061			esente	
1070/1071			esente	
1080/2000			esente	
0705.1111	esente		esente	contingente doganale n. 107
1120			esente	
1191			esente	
2110	esente		esente	contingente doganale n. 108
0707.0010	5.—		esente	contingente doganale n. 152
0020			esente	
0030	5.—		esente	contingente doganale n. 132
0031	5.—		esente	contingente doganale n. 133
0050	3.50			contingente doganale n. 134

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale			Contingenti doganali; disposizioni particolari
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile aliquota normale meno	
0709.3010	esente			contingente doganale n. 109
5100	esente			
5900	esente		esente	
6011	2.50			
6012	5.—			contingente doganale n. 135
9050	esente			contingente doganale n. 110
0710.4000	esente		esente	funghi commestibili
8090	esente			olive nere
0711.2000	esente		esente	contingente doganale n. 136
9010	esente		esente	contingente doganale n. 137
9090	esente			aglio non mescolato
0712.2000	esente		esente	contingente doganale n. 138
9081/9089				contingente doganale n. 139
0713.1011		-90		
1019	esente			
2019			esente	
0802.2190	esente			
2290	esente			
3290	esente			contingente doganale n. 153
5000			esente	
9090	esente		esente	pinoli
0805.1000/2000	esente		esente	
5000				
0807.1100/1900	esente		esente	
0809.1011	esente			contingente doganale n. 111
1091	esente			contingente doganale n. 111
4013	esente			contingente doganale n. 140

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
0810.1010	esente			contingente doganale n. 112
1011	esente			contingente doganale n. 141
2011	esente			contingente doganale n. 142
5000	esente			
0811.1000	10.—			senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione;
2090	10.—			contingente doganale n. 143
9010	esente			senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione;
9090	esente			contingente doganale n. 144
0901.1100/				contingente doganale n. 145
0903.0000	esente			contingente doganale n. 146
0904.1100/2010			esente	
2090	esente		esente	contingente doganale n. 147
0910.2000	esente			
1001.9060		-60		contingente doganale n. 148
1005.9030		-50		contingente doganale n. 149
1207.5091/5099			esente	
1209.1090/2500			esente	
2919			esente	
2960			esente	
2980/9100			esente	
9999			esente	

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
1212. 2090	esente		esente	
9919			esente	
9998			esente	
1301. 2000/9080			esente	
1302. 1100/3900	esente		esente	
1401. 1000/			esente	
1404. 2090	esente		esente	
1404. 9080	esente		esente	
1501. 0018/0019			esente	per usi tecnici
0028/0029			esente	per usi tecnici
1502. 0091/0099			esente	per usi tecnici
1504. 1010			esente	
1098/1099			esente	
2091/2099			esente	
3091/3099			esente	
1505. 0019	esente		esente	
0099	esente		esente	
1506. 0091/0099			esente	per usi tecnici
1509. 1091	54.55			
1099	77.75			
9091	54.55			
9099	77.75			
1510. 0091/0099			esente	oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici
1515. 9021				12.—
9028/9029			esente	

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
1516.1010				35.—
1091/1099				fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini
2010	esente		esente	fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini
2092	esente		esente	olio di ricicno idrogenato («opal-wax»)
2097	esente		esente	
1517.1062	em			
1067	em			
1072	em			
1077	em			
1082	em			
1087	em			
1092	em			
1097	em			
9020	esente			
9062	em			
9067	em			
1518.0081				5.—
0089			esente	
0092	esente		esente	
0093				40.—
0097			esente	
1520.0000/				
1522.0000	esente		esente	
1601.0011	esente			contingente doganale n. 301
0021	esente			contingente doganale n. 301
1602.2010				
4910	esente		esente	cuppa; contingente doganale n. 301

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
1603. 0000			esente	
1604. 1100/			esente	
1605. 9000			esente	
1702. 5000	esente		esente	
9024	esente		esente	
1704. 1010/1030	em		em	
9010/9031	em		em	
9032	em		esente	
9041/9093	em		em	
1803. 1000/			esente	
1805. 0000	esente		esente	
1806. 1010/1020	em		em	
2011/2019	em		em	
2071/9069	em		em	
1901. 1011/9096	em		em	
9099	esente		esente	
1902. 1110/4090	em		em	
1903. 0000	esente		esente	
1904. 1010	em		em	
1090	em		esente	
2000	em		em	
3000	em		em	
9010	em		em	
9020	esente		esente	

estratti di carne di balena, estratti e sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici, sughi di pesci

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
9090	4.80 em		4.80 em	
1905.1010/4029	em		em	
9025/9039	em		em	
9040	esente		esente	
9071/9079	em		em	
9081/9089	em		em	
2001.9020	esente		esente	
9092	esente			
2002.1010	2.50			
1020	4.50			
9010	esente			
			esente	
9021	esente			
9029	esente			
2003.1000	esente			
2004.1012	em		em	
1014	em		em	
1092	em		em	
1094	em		em	
2004.9013	esente		esente	
9018	17.50			
9043	esente		esente	
9049	24.50			

cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili diversi dai cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili

polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua, anche con aggiunta di sale o di altri agenti di conservazione o di condimento; polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti non ermeticamente chiusi

contingente doganale n. 150

carciofi

carciofi

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale			Contingenti doganali; disposizioni particolari
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile aliquota normale meno	
2005.2011/2012	em		em	
6010/6090	esente			
7010/7090	esente			
8000	esente		esente	
9911	17.50			capperi e carciofi
9941	24.50			capperi e carciofi
2006.0020	esente		esente	
2007.1000/9929	esente			
2008.1110	em		em	
1190	esente			
3090	esente			
5010	10.—			
5090	15.—			
7010/7090	esente			
9100	esente			
9998	esente		esente	
2009.3919	6.—			
3920	14.—			
2101.1100	esente		esente	concentrati
1211	em		em	
1219	esente		esente	
1291	em		em	
1299	esente		esente	
2011	em		esente	
2019	esente		esente	
2091	em		em	
2099	esente		esente	
3000	esente		esente	

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
2102. 1099	esente		esente	
2019	esente		esente	
2029	esente		esente	
3000	esente		esente	
2103. 1000	esente		esente	
2000	esente		esente	
3011	esente		esente	
3018	esente		esente	
3019	esente		esente	
9000	esente		esente	
2104. 1000	esente		esente	
2000	em		esente	
2105. 0010/0053	em		esente	prodotti di questa voce, esclusi quelli contenenti carne o frattaglie
2106. 1011	em		em	
1019	esente		esente	
9010	esente		esente	
9021/9023	em		em	
9024	esente		esente	
9029	esente		esente	
9030	esente		esente	
9040	esente		esente	
9050	em		em	
9060/9096	em		em	
9099	esente		esente	
2201. 1000/9000	esente		esente	

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
2202.1000	esente		esente	
9031			4.—	succhi di pesche, di mirtilli, di more o di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60 % o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35 % o meno
9032			7.—	succhi di pesche, di mirtilli, di more o di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60 % o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35 % o meno
9090	esente		esente	
2203.0010/0039	esente		esente	Retsina (vino bianco greco), nei limiti del contingente doganale n. 116 e secondo la descrizione nell'allegato 3
2204.2121	esente		esente	Porto, nei limiti del contingente doganale n. 115 e secondo la descrizione nell'allegato 3
2150	esente 8,50			altri vini dolci, specialità e mistelle (riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'accordo)
2921/2922	esente			Retsina (vino bianco greco), nei limiti del contingente doganale n. 116 e secondo la descrizione nell'allegato 3
2950	8,50			riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'accordo
2205.1010/9020	esente		esente	
2207.1000/2000	esente		esente	
2208.2011/7000	esente		esente	
9010	esente		esente	
9021	esente		esente	
9022	esente		esente	
9099	esente		esente	
2209.0000	esente			

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
2301.1090		esente	esente	
2010		esente	esente	
2090		esente	esente	
2307.0000		esente	esente	
2309.1010		esente	esente	
1021/1029	esente			contingente doganale n. 32
9049		esente	esente	
2402.1000/2010		esente	esente	
2020		esente	esente	
9000		esente	esente	
2403.1000		esente	esente	
9100/9930		esente	esente	
2501.0010/		esente	esente	
2905.4200		esente	esente	
2905.4300	em	em	em	
4400/5990	esente	esente	esente	
2906.1110/		esente	esente	
3301.9090		esente	esente	
3302.1000		esente	esente	
9000		esente	esente	
3303.0000/		esente	esente	
3407.0000		esente	esente	
3501.1010/1090	em	em	em	
9011	esente	esente	esente	
9019	em	em	em	

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
9091	esente		esente	
9099	em		em	
3502.1110				80.—
1190				80.—
1910				80.—
1990				80.—
2000			esente	
9000	esente		esente	
3503.0000/				
3504.0000	esente		esente	
3506.1000/9190	esente		esente	
9910	esente		esente	
9990	esente		esente	
3507.1010/				
3808.9900	esente		esente	
3809.1010		4.50		4.50
3809.1090/				
3822.0000	esente		esente	
3823.1110				5.—
1190			esente	
1210				-50
1290			esente	
1300	esente		esente	
1910			esente	
1990/7000			esente	

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale		Contingenti doganali; disposizioni particolari	
	UE		AELS	
	applicabile	aliquota normale meno	applicabile	aliquota normale meno
3824. 1010	esente		esente	
1090/9030	esente		esente	
9091	esente		esente	
9098	esente		esente	
3825. 1000/6900	esente		esente	
9010	esente		esente	
9090	esente		esente	
3901. 1000/				
5212.2500	esente		esente	
5301. 1000/3000			esente	
5302. 1000/9000			esente	
5303. 1000/				
9706.0000	esente		esente	

Allegato 3
(art. 2 cpv. 1)

Contingenti doganali

N. del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contingente doganale
32	2309.1021/1029	Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi	6 000 t lorde
101	ex 0210.1191	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati	1 000 t nette
	ex 0210.1991	Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati	
102	ex 0210.2010	Carni di animali della specie bovina, secche	200 t nette
104		Portinnesto di frutta a granella (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa):	60 000 pezzi
	0602.2011	– innestati, con radici nude	
	0602.2019	– innestati, con piote	
	0602.2021	– non innestati, con radici nude	
	0602.2029	– non innestati, con piote	
		Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa):	
	0602.2031	– innestati, con radici nude	
	0602.2039	– innestati, con piote	
	0602.2041	– non innestati, con radici nude	
	0602.2049	– non innestati, con piote	
		Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude:	
	0602.2071	– di frutta a granella	
	0602.2072	– di frutta a nocciolo	
		Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote:	
	0602.2081	– di frutta a granella	
	0602.2082	– di frutta a nocciolo	
105	0603.1210	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre	1 000 t nette
	0603.1110	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre:	
	0603.1911	– legnosi	
	0603.1310	– diversi dai legnosi	
	0603.1410		
	0603.1919		

N. del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contingente doganale
106	0702.0010	Pomodori, freschi o refrigerati:	10 000 t nette
	0702.0020	– pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al 30 aprile	
	0702.0030	– pomodori peretti (di forma allungata): dal 21 ottobre al 30 aprile	
	0702.0090	– altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì): dal 21 ottobre al 30 aprile	
		– altri: dal 21 ottobre al 30 aprile	
107	0705.1111	Lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio a fine febbraio	2 000 t nette
108	0705.2110	Witloof, fresca o refrigerata: dal 21 maggio al 30 settembre	2 000 t nette
109	0709.3010	Melanzane, fresche o refrigerate: dal 16 ottobre al 31 maggio	1 000 t nette
110	0709.9050	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile	2 000 t nette
111	0809.1011	Albicocche, fresche: – in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giugno	2100 t nette
	0809.1091	– in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giugno	
112	0810.1010	Fragole, fresche: dal 1° settembre al 14 maggio	10 000 t nette
115	2204.2150	Porto (vino di qualità proveniente dalla zona geografica di produzione di Porto in Portogallo secondo l'ordinanza [CEE] n. 823/87), in recipienti di capacità non eccedente 2 l	100 000 l
116		Retsina (vino da tavola secondo le prescrizioni di norma comuni (art. 17 e allegato I dell'ordi- nanza [CEE] n. 822/87), in recipienti di capacità:	50 000 l
	ex 2204.2121	– non eccedente 2 l	
	ex 2204.2921	– eccedente 2 l:	
	ex 2204.2922	– – eccedente 13 % vol	
		– – non eccedente 13 % vol	
119	0101.9095	Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e quelli da macello)	100 capi
120	0207.1481	Petti di galli e galline, congelati	2100 t nette
121	0207.1491	Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati	1 200 t netto
122	0207.2781	Petti di tacchini e tacchine, congelati	800 t nette
123	0207.2791	Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati	600 t nette
124	0207.3311	Anatre, non tagliate in pezzi, congelate	700 t nette
125	0207.3400	Fegati grassi di anatre, oche o di faraone, freschi o refrigerati	20 t nette
126	0207.3691	Pezzi e frattaglie di anatre, oche o di faraone, esclusi i fegati grassi, congelati	100 t nette

N. del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contingente doganale
127	0208.1000	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	1 700 t nette
128	0208.9010	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate	100 t nette
129	ex 0407.0010	Uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte	150 t nette
130	ex 0409.0000	Miele d'acacia	200 t nette
131	ex 0409.0000	Altro miele naturale, diverso da quello d'acacia	50 t nette
132	0707.0030	Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, dal 21 ottobre al 14 aprile	100 t nette
133	0707.0031	Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	2100 t nette
134	0707.0050	Cetriolini, freschi o refrigerati	800 t nette
135	0709.6012	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	1 300 t nette
136	0711.9010 0711.9090	Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	150 t nette
137	0712.2000	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	100 t nette
138	0713.1011	Piselli [<i>Pisum sativum</i>], in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	1 000 t nette
139	0713.1019	Piselli [<i>Pisum sativum</i>], in grani interi, non lavorati, diversi da quelli per l'alimentazione di animali o per fabbricare la birra	1 000 t nette
140	0809.4013	Prugne e prugole, fresche, alla rinfusa, dal 1° luglio al 30 settembre	600 t nette
141	0810.1011	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	200 t nette
142	0810.2011	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	250 t nette
143	ex 0811.1000	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione	1 000 t nette
144	ex 0811.2090	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l'ulteriore lavorazione	1200 t nette
145	0811.9010	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	200 t nette

N. del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contingente doganale
146	0811.9090	Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	1 000 t nette
147	0904.2090	Pimenti (del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>), essiccati o tritati o polverizzati	150 t nette
148	ex 1001.9039	Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il grano duro):	50 000 t nette
	1001.9040	– per l'alimentazione di animali nelle aziende biologiche	
	1001.9040	– per l'alimentazione di animali	
149	1005.9030	Granoturco, per l'alimentazione di animali	13 000 t nette
150	2003.1000	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	1 700 t nette
151	0204.5010	Carne di animali della specie caprina; fresca, refrigerata o congelata	100 t nette
152	0707.0010	Cetrioli per insalata; freschi o refrigerati: dal 21 ottobre al 14 aprile	200 t nette
153	0802.3290	Noci comuni, fresche o secche, sgusciate, anche decorticate, non atte per l'alimentazione di animali né per la fabbricazione di oli	100 t nette
201	0406.1010/ 0406.9099	Formaggi e latticini, importati nei limiti del contingente doganale AELS esente da dazio	90 t nette
301	ex0210.1991	Coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto	3715 t nette
	1601.0011	Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi	
	1601.0021	Altre salsicce di animali della specie equina, bovina, suina, ovina, caprina, esclusi i cinghiali	
	ex 1602.4910	Coppa	

Allegato 4
(art. 3)

Aliquote di dazio all'esportazione

Voce di tariffa all'esportazione	Aliquota	
	UE	AELS
	fr. per 100 kg lordi	fr. per 100 kg lordi
2	esente	esente
3	esente	esente
5	esente	esente
6	esente	esente
7	esente	esente
8	esente	esente
35	esente	esente
36	esente	esente
37	esente	esente
38	esente	esente
41	esente	esente
42	esente	esente
43	esente	esente
44	esente	esente
45	esente	esente
46	esente	esente

